



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0008269 - 12/07/2016
USCITA
Allegati : 0

FM/COO:me

Roma, 12 LUG. 2016

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Siena
Via Garibaldi, 29
53100 SIENA

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 161/2016_Adempimento Ordini

Ci viene chiesto se il Tribunale competente possa continuare a nominare un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f. per la gestione della crisi da sovraindebitamento anche nei casi in cui siano stati istituiti nell'ambito dello stesso territorio organismi di composizione dagli ordini professionali. Al quesito va fornita risposta positiva, attenendosi al tenore letterale della legge n. 3/2012 e successive modificazioni ed integrazioni.

A ben vedere, infatti, l'art. 15, comma 9, della legge n. 3/2012, recita testualmente che i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f..

L'utilizzo dell'avverbio "anche" conduce a sostenere che nonostante la costituzione di un organismo da parte degli enti individuati dalla legge n. 3/2012 e dal decreto ministeriale n. 202/2014, il debitore possa presentare istanza di nomina del professionista facente funzioni al Tribunale competente per territorio. Tale interpretazione sembrerebbe anche suffragata dalla circostanza che, prima delle modifiche apportate al testo della normativa in questione dal d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012, tale possibilità di nomina era prevista solo nel regime transitorio di applicazione della normativa.

L'art. 20 dell'originaria versione della legge n. 3/2012 prevedeva, infatti, che il professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f. potesse svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo di composizione nel periodo intercorrente tra pubblicazione della legge e pubblicazione dei decreti del Ministero della Giustizia, attuativi della medesima, che dovevano stabilire la data a decorrere dalla quale l'organismo di composizione della crisi avrebbe potuto assumere in via esclusiva il ruolo e le funzioni disciplinati nella legge n. 3/2012.

Il d.l. n. 179/2012 ha abrogato l'art. 20 e ha riscritto l'art. 15 della stessa legge n. 3/2012.

La vigente formulazione dell'art. 15 della legge n. 3/2012, da un lato, contiene la disciplina relativa a istituzione, funzionamento, compiti e poteri dell'organismo di composizione e dall'altro lato non si sofferma sul periodo transitorio. In questa disposizione, infatti, viene unicamente ribadito che le funzioni dell'organismo di composizione possono essere esercitate anche dal professionista o dalla società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f..

Ne consegue che il sovraindebitato, sia esso consumatore persona fisica che imprenditore sotto soglia può attualmente esercitare entrambe le opzioni concessegli dalla legge n. 3/2012.

Optando per la prima, egli può chiedere al Tribunale la nomina di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, l.f.; optando per la seconda alternativa, il debitore può direttamente rivolgersi all'organismo di composizione della crisi competente per territorio che, per tramite del gestore individuato dal referente, dovrà fornire ausilio al debitore che intenda avvalersi di una delle procedure di composizione della crisi ovvero della liquidazione del patrimonio.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione

